

Aldo Zanca

## Quale legge elettorale per l'Italia?

Tra il sistema proporzionale e il sistema maggioritario, che con tecnicismi e varianti rischiano di confondersi l'uno nell'altro, c'è una terza opzione che calza perfettamente alla situazione italiana, se la vogliamo aggiustare un po' (vasto programma!). Vediamo. La nostra Costituzione non reca alcun accenno sul sistema elettorale, così come accade un po' in tutte le Costituzioni. Fa eccezione, per esempio, la Costituzione spagnola, che, all'art. 68, comma 3, recita: «L'elezione si verificherà in ogni circoscrizione attenendosi a criteri di rappresentanza proporzionale». Il dettato è piuttosto generico, ma comunque esclude che ci possa essere una legge elettorale apertamente maggioritaria. Nel caso del sistema proporzionale ci troviamo di fronte ad una grande categoria classificatoria, poiché i risultati che si possono produrre con una formula elettorale di ispirazione proporzionalistica possono divergere enormemente a seconda del peso di certi elementi, quali l'eventuale clausola di sbarramento, le modalità di formazione del quoziente elettorale, le modalità di distribuzione dei resti, le dimensioni dei collegi elettorali.

La Spagna, nell'applicazione della legge elettorale, per l'attribuzione dei seggi adotta il metodo D'Hont, detto dei divisori. Secondo tale sistema il numero dei voti di ciascuna lista viene diviso successivamente per 1, per 2, per 3 ecc. e i seggi si attribuiscono ai quozienti più alti che si vanno ottenendo fino alla concorrenza di tutti i seggi da assegnare. Se, per esempio, in una circoscrizione elettorale si devono attribuire sei seggi e le liste A, B e C hanno ottenuto rispettivamente 45.000, 30.000 e 24.000 voti, si procede così:

diviso	A	B	C
1	45.000 (1° seggio)	30.000 (2° seggio)	24.000 (3° seggio)
2	22.500 (4° seggio)	15.000 (5° seggio)	12.000
3	15.000 (6° seggio)	10.000	8.000

In concreto, a causa del basso numero di seggi da attribuire in ogni collegio, lo sbarramento del 3 per cento e l'assenza del recupero dei resti, avviene che la ripartizione dei seggi è effettivamente proporzionale solo per quelle liste che superino una soglia del 10-30 per cento a seconda della dimensione dei collegi, con la conseguenza che la possibilità dei partiti minori di accedere al Congresso è scarsa. Tale meccanismo funziona come se vi fosse una specie di premio di maggioranza. Si può infatti vedere come, nell'esempio, la lista A sfrutti pienamente i propri voti, mentre la lista B perda 10.000 voti, e la lista C, separata dalla lista B da soli 6.000 voti, ne perda ben 20.000. D'altra parte, se gli intervalli fossero più larghi (per es.: 1, 3, 5, 7...) la ripartizione dei seggi favorirebbe le formazioni minori, mentre restringendo gli intervalli (per es.: 1, 1,5, 2, 2,5, 3...) si otterrebbe l'effetto contrario.

È un fatto che i sistemi proporzionali dei paesi europei comparabili per dimensioni all'Italia, e cioè quelli di Germania e Spagna, hanno avuto finora, grazie a vari meccanismi disproporzionali (soglie, grandezza delle circoscrizioni e formula elettorale), effetti maggioritari.

Tutto questo per capire che non è assolutamente sufficiente dire proporzionale o maggioritario. Bisogna congegnare un meccanismo che, alla prova dei fatti, dia risultati aderenti a ciò che si vuole ottenere. Prima, quindi, di avventurarsi nella considerazione delle tipologie dei sistemi elettorali, è utile fare due puntualizzazioni. Innanzitutto non esiste il sistema elettorale perfetto. Gli effetti dei sistemi elettorali devono essere valutati dinamicamente, nell'ambito delle condizioni date dei contesti in cui agiscono, quindi considerando che essi sono parte del più ampio *sistema politico*, all'interno del quale interagiscono molteplici variabili, come gli istituti costituzionali, il sistema dei partiti e la cultura politica in generale in quanto livello popolare di informazione e di partecipazione.

In secondo luogo le leggi elettorali, pur non essendo contenute nelle carte costituzionali e non essendo neppure leggi formalmente costituzionali, essendo viceversa leggi ordinarie, sono tuttavia leggi *materialmente costituzionali*, in quanto concorrono, insieme ad altre norme anch'esse materialmente costituzionali come, per esempio, i regolamenti parlamentari, in maniera determinante a definire lo scenario della competizione politica democratica. Infatti, nel parlamentarismo rappresentativo contemporaneo, la

sovranità popolare si realizza quasi per intero nell'elezione da parte del corpo elettorale di propri rappresentanti nelle assemblee legislative.

La finalità fondamentale di tutti i sistemi elettorali è di costituire un meccanismo di riduzione dai voti ai seggi, dal "più" della massa del corpo elettorale al "meno" dei componenti le assemblee, cui viene delegato il potere di esercitare la sovranità.

L'assenza in Costituzione di una chiara opzione per un determinato sistema elettorale non può condurre a negare che i costituenti presupponessero un sistema di tipo proporzionale. In questo senso si esprimeva l'ordine del giorno presentato da Antonio Giolitti in Assemblea costituente, approvato nel corso della seduta del 23 settembre 1947: «L'Assemblea costituente ritiene che l'elezione dei membri della Camera dei deputati debba avvenire secondo il sistema proporzionale». Dal principio di democraticità (artt. 1, 48, 49 e 56 Cost.) si deduceva il principio di *proiettività* secondo cui la composizione del Parlamento dovesse obbedire al sistema proporzionale al fine di riflettere i diversi orientamenti presenti nel corpo elettorale. L'ordinamento costituzionale, pur non vietando esplicitamente un sistema maggioritario, suggerisce di proibire l'adozione di sistemi elettorali che impediscano la rappresentanza di consistenti minoranze e che finiscano per sovrarappresentare eccessivamente alcune forze politiche. A questo proposito è degna della più grande attenzione la proposta di inserire in Costituzione l'obbligo di una maggioranza qualificata per l'approvazione della legge elettorale per impedire che la maggioranza di turno imponga la "sua" legge elettorale e per far cessare il cosiddetto «ipercinetismo» delle leggi elettorali. È naturale e legittimo che ogni forza politica, nell'elaborazione di una legge elettorale, cerchi di far valere i propri interessi, ma è discutibile, come è avvenuto, che la maggioranza con un colpo di mano approvi, nelle circostanze presenti, una legge fatta in modo tale da mettere sotto scacco gli avversari e agevolare la propria vittoria.

Oltre a questa indicazione desunta da una certa interpretazione del dettato costituzionale, sul tema della legge elettorale è intervenuta la Corte costituzionale, che ha fissato dei termini ai quali il legislatore deve attenersi nella formulazione della relativa normativa (imprevedibilmente nelle elezioni del 2006 il *Porcellum*, inventato dalla destra, fece vincere la sinistra).

Senza andare molto indietro nel tempo, partiamo dalla legge n. 270 del 2005, cosiddetta *Porcellum*, con la quale venne introdotto un sistema con lista bloccata (cioè senza possibilità di preferenze) con collegi circoscrizionali nei quali la ripartizione dei seggi avveniva secondo il sistema proporzionale, ma con premio di maggioranza per la lista (o coalizione) che avesse ottenuto il maggior numero di voti e con diverse soglie di sbarramento. Se una lista (o coalizione) ha conseguito almeno 340 seggi (cioè il 54% dei seggi della Camera), il riparto dei seggi fra tutte le altre liste avviene con metodo proporzionale; qualora invece non si raggiunga tale maggioranza, alla lista (o coalizione) che abbia conseguito il maggior numero di voti (senza che venga stabilito un minimo) viene assegnato un premio (in numero di seggi) pari alla differenza intercorrente tra i seggi acquisiti e 340 seggi (per consentire il raggiungimento del predetto 54%). Se, per ipotesi, le liste o le coalizioni concorrenti fossero più di due, si potrebbe ottenere il premio con una maggioranza relativa veramente risicata.

Anche per il Senato la distribuzione dei seggi avviene secondo il predetto schema, ma il premio di maggioranza è attribuito a livello regionale, conferendo così al sistema un elemento di imprevedibilità giacché non garantisce che la lista (o coalizione) che abbia raggiunto il maggior numero di voti a livello nazionale abbia anche la maggioranza dei seggi rendendo possibile che si abbia un pareggio o una maggioranza diversa rispetto alla Camera.

La legge 270 si presenta come proporzionale, ma ha un evidente spirito maggioritario giacché l'assegnazione proporzionale dei seggi rispetto ai voti ottenuti opera solo a condizione che una lista o coalizione raggiunga almeno il 54% dei seggi, altrimenti tale risultato viene comunque raggiunto grazie all'assegnazione di un premio di maggioranza alla lista (o coalizione) che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Questa caratteristica nelle elezioni del 2006 ha spinto le forze politiche a formare ampie ed eterogenee coalizioni con gravi difficoltà sulla successiva stabilità dell'esecutivo.

Nelle successive elezioni del 2008 i due maggiori partiti, decidendo di non coalizzarsi con alcune forze politiche minori, hanno fatto sì che queste ultime non avessero alcuna rappresentanza parlamentare, pur continuando a dar vita a coalizioni eterogenee che infatti (sia quella di maggioranza che di opposizione) si sono progressivamente dissolte durante la legislatura. Anche nelle elezioni del 2013 lo spirito

multipartitico e bipolare della legge 270 si è rivelato del tutto inadeguato in un sistema che era nel frattempo diventato multipolare (almeno tripolare, con l'irruzione del M5S). Veniva così smentito clamorosamente e ripetutamente il mito che una legge elettorale, studiata in un certo modo, potesse assicurare la formazione di un esecutivo omogeneo e stabile, indipendentemente da ogni altra condizione.

Applicare a questa legge senza perplessità l'etichetta di proporzionale o di maggioritaria è invero assai difficile, poiché essa è brutalmente maggioritaria nell'assegnazione del premio di maggioranza, ma proporzionale nell'attribuzione dei rimanenti seggi.

Nel maggio 2013 la Cassazione ha sollevato questione di costituzionalità della legge 270 focalizzando l'attribuzione del premio di maggioranza e l'esclusione del voto di preferenza, perché manifestamente irragionevoli, lesive dei principi di uguaglianza del voto (art. 48 Cost.), di rappresentanza democratica (artt. 1 e 67 Cost.), nonché del diritto di scelta dei deputati e senatori (artt. 56 e 58 Cost.). Con riguardo al Senato veniva evidenziato che l'attribuzione del premio di maggioranza a livello regionale aumenta il tasso di "irrazionalità intrinseco" del meccanismo.

La Corte costituzionale ha stabilito che le questioni relative alla legge elettorale, che pone le regole della composizione del Parlamento (organo essenziale per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo), non possono essere sottratte al sindacato di costituzionalità, e che la scelta della Costituzione, che ha lasciato alla discrezionalità del legislatore l'opzione del sistema elettorale, non può comportare che il sistema elettorale possa ritenersi esente da controllo.

L'obiettivo di assicurare la stabilità dell'esecutivo, costituzionalmente legittimo, non può essere perseguito mediante un meccanismo premiale che non si limiti ad introdurre un moderato correttivo al sistema di trasformazione dei voti in seggi, ma che alla fine rovesci la *ratio* stessa della formula elettorale proporzionale scelta dalla legge del 2005 e che deve essere volta ad «assicurare la rappresentatività dell'assemblea parlamentare».

L'assegnazione di un premio di maggioranza a chi prende più voti senza stabilire una soglia minima ragionevole crea una «eccessiva divaricazione» tra la composizione del Parlamento («organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione») e la volontà dei cittadini (quale «principale strumento di manifestazione della sovranità popolare») con conseguente alterazione dell'equilibrio del circuito democratico. L'assenza di previsione di una soglia minima di voti alla lista (o coalizione) di maggioranza relativa, consente una «illimitata compressione» della rappresentatività dell'assemblea parlamentare, incompatibile con i principi costituzionali che indicano nel Parlamento la sede esclusiva della rappresentanza politica nazionale (art. 67 Cost.) e a cui sono affidate fondamentali funzioni costituzionali. Le preoccupazioni aumentano se si guarda alle disposizioni relative al Senato ove l'attribuzione del premio di maggioranza su scala regionale produce l'effetto di un «risultato casuale di una somma di premi regionali».

Considerando l'impossibilità di esprimere un voto di preferenza, la lesione del diritto di voto consiste nella sottrazione all'elettore, con riguardo alla «totalità dei parlamentari eletti», della facoltà di incidere sull'elezione dei propri rappresentanti, mortificando la logica della rappresentanza e coartando la libertà di scelta degli elettori. In realtà, secondo noi, le liste bloccate potrebbero essere accettabili qualora i partiti fossero obbligati a mettere in atto procedimenti democratici e trasparenti per la scelta dei candidati e per la loro collocazione in lista (una legge potrebbe regolamentare lo svolgimento di primarie obbligatorie). Del resto il voto di preferenza è sconosciuto a tutte le maggiori democrazie dell'Occidente ed esiste solo in pochissimi paesi al mondo.

Fin qui il ragionamento della Corte costituzionale, che ha precisato che l'obiettivo della stabilità dell'esecutivo non può implicare una eccessiva compressione della rappresentanza politica e dell'eguale diritto di voto, senza correre il rischio di generare una «alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente».

L'esperienza fatta col *Porcellum* ha messo in crisi definitiva il mito del sistema maggioritario garante della "governabilità" dimostrando che è proprio il sistema maggioritario a determinare instabilità, nella misura in cui impone la formazione di coalizioni disomogenee, tacendo di altri elementi che entrano in ballo. Con il sistema proporzionale della prima Repubblica i partiti rilevanti sono stati 5-6; con il successivo *Mattarellum* si sono triplicati. Al sistema proporzionale si obietta che produce frammentazione e

conseguente paralisi decisionale, ma si può agevolmente replicare che l'esito della stabilità dell'esecutivo non è stato finora affatto conseguito con il sistema maggioritario. L'esperienza dimostra invece che è sbagliato credere di poter incidere sulle dinamiche istituzionali semplicemente cambiando la formula elettorale ma ignorando le ragioni più forti che sollecitano e condizionano gli assetti politici.

In nessun paese occidentale con forma di governo parlamentare il sistema elettorale può avere scopo maggiore di limitare il numero dei partiti e di incidere in questo modo sui sistemi di partito. Gli espedienti elettorali escogitati per produrre maggioranze di governo espresse direttamente dall'elettorato sono solo trovate che non risolvono il problema, ma l'aggravano.

In ogni contesto esistono dei limiti, variabili da situazione a situazione, che impediscono che si possa pretendere di cambiare l'assetto istituzionale agendo solo con lo strumento di una legge elettorale, in particolare che si possa realizzare il modello della cosiddetta democrazia immediata, secondo il quale attraverso il voto il corpo elettorale sceglie, direttamente e senza intermediazioni parlamentari, il partito o la coalizione che formeranno il Governo, il suo presidente, il suo programma. Vi sono innanzitutto i poteri del Presidente della Repubblica sulla formazione del Governo (art. 92 Cost.) e quelli delle Camere sulla concessione e revoca della fiducia (art. 94 Cost.). Tali poteri possono incidere più o meno in relazione all'esito del funzionamento della legge elettorale, ma mantengono intatta la loro effettività giuridica. Le Camere conservano la libertà di accordare e revocare la fiducia in base ad una piena libertà di scelta politica e il Presidente conserva il potere discrezionale di nomina in funzione della formazione di un Governo che abbia la fiducia del Parlamento. Considerata la peculiarità del nostro bicameralismo assolutamente paritario, nessun sistema elettorale può assicurare un identico risultato alla Camera e al Senato, ed è quindi impedito che le regole elettorali possano rendere la formazione del Governo direttamente discendente dalla volontà espressa dagli elettori. Nella situazione attuale nessuna legge elettorale può assicurare un Governo di legislatura.

Si è affermato l'uso di scrivere nel simbolo di lista il nome del previsto futuro premier. L'effetto giuridico di questa usanza è assolutamente nullo. Non produce minimamente un obbligo del Presidente della Repubblica di nominare Presidente del consiglio la personalità indicata né vi è quindi alcuna assicurazione che il capo del partito o della coalizione ricopra tale carica in caso di vittoria. La dichiarazione può valere solo come impegno politico o un'intenzione. Non è possibile adottare alcun sistema elettorale che preveda una elezione diretta del Presidente del consiglio dei ministri né è possibile prevedere solo con la legge elettorale l'automatico scioglimento delle Camere in caso di voto di sfiducia al Governo. La trasferibilità a livello nazionale dei modelli attualmente vigenti per le elezioni comunali e regionali è quindi impraticabile. Si può adottare uno di questi modelli, con esclusione però dell'elezione diretta del vertice dell'esecutivo.

Si può osservare che il dibattito sulla legge elettorale vede ormai nei vincoli posti dalla Costituzione e ribaditi dalla Corte costituzionale un ingombrante ostacolo, giungendo al paradosso di avanzare proposte di modifiche alla Costituzione per rendere praticabili determinate ipotesi. È il caso del doppio turno di lista previsto dalla legge cosiddetta *Italicum*, che nel 2017 è stata censurata dalla Corte costituzionale dove prevedeva il turno di ballottaggio fra le liste che avessero ottenuto più voti ma non il 40 per cento utile per avere accesso al premio di maggioranza. Tale sistema viene oggi riproposto chiedendone l'inserimento in Costituzione.

È ineludibile l'esigenza di produrre una nuova legge elettorale alla luce della revisione costituzionale che ha ridotto a 400 i deputati e a 200 i senatori, determinando una maggiore selettività degli eletti. In una prospettiva realistica bisogna lavorare per elaborare una riforma elettorale *a Costituzione costante*, considerando la difficoltà con cui il Parlamento ha dimostrato di mettersi mano e gli esiti dei referendum del 2006 e del 2016. Tra i due estremi del proporzionale e del maggioritario, che però con alcuni accorgimenti tecnici diventano fungibili, c'è una terza opzione, che gli scienziati politici non sanno bene come classificare: l'uninomiale maggioritario a doppio turno, tipico della Francia odierna, che è quello che più si adatta a un sistema partitico frammentato qual è quello italiano. E difatti la situazione partitica della Francia della IV Repubblica è quella che più si avvicina al sistema partitico dell'Italia della prima e seconda repubblica.

Il territorio nazionale è diviso in 577 *circoscriptions*, le quali esprimono ciascuna un deputato. In ciascuna circoscrizione risulta eletto al primo turno il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei suffragi espressi e un numero di voti pari ad almeno il 25 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali. Qualora nessuno dei candidati raggiunga i due requisiti richiesti, viene indetto un secondo turno al quale accedono tutti candidati che hanno ottenuto un numero di voti pari ad almeno il 12,5 per cento degli elettori iscritti e all'esito del quale risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero dei voti espressi. Il secondo turno funziona come un maggioritario secco. Si tratta di un sistema notevolmente selettivo, soprattutto in forza della soglia prevista per l'accesso al secondo turno. La selettività della soglia è rafforzata dal calcolo della medesima non sul numero dei votanti, bensì degli iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione. Mentre il primo turno opera come una sorta di primaria, in cui si confrontano tra i dieci e i venti candidati e che raramente porta all'assegnazione del seggio, il secondo turno acquista un valore decisivo per il risultato elettorale su scala nazionale.

Otto volte su dieci il secondo turno si configura come un *duel* tra i due candidati più votati: il risultato viene così a dipendere dai compromessi e dalle alleanze che i partiti riescono a stringere in vista del secondo turno e dalla disciplina dell'elettorato di ciascun partito. Risultano decisivi gli accordi di alleanza e di desistenza tra le forze politiche, a livello nazionale o a livello locale, attraverso i quali sono decise la distribuzione dei candidati nelle circoscrizioni e le strategie di ritiro dei candidati con meno *chances* di vittoria. Non sono rari i casi di cosiddetti "triangolari", ossia di ballottaggi che vedono la partecipazione di tre candidati. Molto meno frequenti risultano invece i *quadriangulaires*. In sostanza, l'adozione di un sistema così strutturato, a doppio turno e con soglie implicite di sbarramento sufficientemente alte, ha comportato la sovrarappresentazione di partiti medio-grandi, in grado di formare alleanze o di stipulare patti di desistenza con altre forze politiche in vista del secondo turno. Al contrario, ha penalizzato i partiti situati alle ali estreme dello schieramento, che, come tali, difficilmente riescono ad andare al di là del proprio elettorato di riferimento. Per converso si verifica una sottorappresentazione dei cosiddetti partiti antisistema, i quali difficilmente, riescono ad ottenere seggi nel secondo turno in quanto sono spesso esclusi dalle alleanze con le altre forze politiche.

Quali sono le caratteristiche di questo sistema elettorale che lo fanno preferire agli altri due? L'elettore vota due volte applicando logiche diverse. Al primo turno vota liberamente per la lista che preferisce come se fosse in un sistema proporzionale. Il primo turno funziona come le primarie, cioè serve a selezionare i candidati che andranno al secondo turno (a meno che uno di essi non consegua la maggioranza assoluta e voti pari al 25 per cento degli aventi diritto), senza le difficoltà delle primarie americane, in quanto interne allo stesso processo elettorale.

Al secondo turno l'elettore è indotto a esprimere un voto *strategico*, cioè dovrà comportarsi razionalmente calcolando quale sia il candidato più affine a lui con maggiori possibilità di essere eletto, e quindi eventualmente scartare il candidato già votato al primo turno, ammesso che sia passato al secondo. L'elettore viene spinto ad adottare un comportamento *pragmatico* piuttosto che *ideologico*, cioè non vincolato alla fedeltà al partito ma indirizzato da un calcolo probabilistico.

Tra i due turni si apre una trattativa tra i partiti che normalmente delinea la fisionomia di due schieramenti contrapposti. I partiti, a livello nazionale e locale, contratteranno il ritiro di propri candidati in alcuni collegi in cambio del sostegno di altri propri candidati da parte degli altri partiti in altri collegi. È proprio attraverso gli apparentamenti e le desistenze che si pongono le basi delle coalizioni che andranno al governo o all'opposizione. Anche i partiti minori hanno elementi per partecipare alla contrattazione perché possono dirottare i propri voti sul candidato in bilico di un altro partito, in cambio dell'elezione di un proprio candidato in un altro collegio. È il sistema delle *desistenze*: io non mi presento, mettiamo, in dieci collegi e tu, in contraccambio, mi assicuri un collegio.

Il sistema può consentire la formazione di coalizioni più omogenee, perché filtrate da un doppio processo di verifica elettorale, e il candidato deve superare la doppia soglia di selezione al primo turno, grazie ai voti, e al secondo turno grazie alla capacità di alleanze all'interno di un sistema di desistenze. In ogni caso la persona del candidato ha un notevole peso ed è preferito dagli elettori.

È un sistema che crea un *mix* tra locale e centrale, sollecitando i partiti a frenare l'avanzato processo della loro deterritorializzazione e a ripristinare un radicamento nella realtà locale. Considerato che

si svolge uno scontro ravvicinato tra persone, i partiti saranno indotti a scegliere i propri candidati secondo criteri di qualità, come competenza, carisma, capacità di leadership. L'elettore sceglie direttamente tra un numero molto limitato di candidati, con ciascuno dei quali può avere un contatto immediato, consentendo così la *conoscibilità personale del candidato*. Il contatto ravvicinato tra elettore e candidato fa sì che, nella scelta di voto, pesi la fiducia nella persona più che l'opzione ideologica a favore di un partito, favorendo la prevalenza del pragmatismo sull'ideologia. Il contatto ravvicinato tra elettore e candidato, inoltre, rende più difficile per le segreterie dei partiti imporre candidati "impresentabili". La gestione efficace della fase tra i due turni comporta che i vertici nazionali interagiscano con i dirigenti periferici e che sappiano presentare ai militanti le scelte operate in maniera convincente. Non è probabile ma neanche del tutto escluso che i risultati finali non producano una maggioranza di governo definita per la presenza di soggetti terzi rispetto agli schieramenti di destra e di sinistra ed è quindi possibile che si debba aprire una negoziazione per la formazione dell'esecutivo.

Un aspetto da non trascurare è che questo sistema funziona in maniera chiara, semplice e comprensibile privo com'è di tutti quei tecnicismi che invece possiedono gli altri sistemi e che celano effetti sui risultati che l'elettore non afferra. Avviene, a proposito di questi ultimi, che l'elettore non solo non è in grado di comprenderne l'applicazione ma spesso rimane perplesso per gli esiti inaspettati rispetto allo scopo dichiarato in quanto entrano in gioco numerose variabili ed eseguiti complessi calcoli. L'aumento considerevole delle schede nulle è da attribuire in gran parte alla oscurità del sistema elettorale, che induce a sbagliare nell'espressione del voto. Un sistema elettorale dovrebbe essere, quindi, immediatamente comprensibile. Il legislatore dovrebbe favorire la comprensione del meccanismo elettorale e assicurare che l'elettore sia posto nella condizione di esprimere ponderatamente il proprio voto rispetto al risultato che auspica.

A questo sistema si possono apportare modifiche per renderlo aderente ad una certa realtà e per farlo accettare più largamente. Per esempio ammettendo al secondo turno solo i due candidati che hanno riportato più voti (aumentando però così l'effetto maggioritario) o ammettendone di più, al limite tutti quelli che raggiungono la soglia prescritta (ma rischiando così che si vinca con una bassa percentuale). Si può eliminare per la vittoria al primo turno il limite del numero dei voti almeno pari al 25 per cento degli aventi diritto al voto. Per ogni lista si può ammettere uno o più candidati, prevedendo in questo secondo caso la preferenza.

In ogni modo, una legge uninominale maggioritaria a doppio turno così concepita non travalica i limiti costituzionali sopra richiamati e li rispetta pienamente, né incorre nella censura che la Corte costituzionale ha rivolto all'*Italicum*, che prevedeva un ballottaggio di lista a livello nazionale e non a livello di collegio, come avviene nella legge qui proposta, che non contempla alcun premio di maggioranza. È un sistema che esalta l'azione dei partiti e al contempo promuove il protagonismo consapevole dell'elettore, posto faccia a faccia con i candidati nel collegio, dove tutto si svolge senza effetti nascosti.